

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____

TRA

L'Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina con sede in Ponte Nizza via Roma 45
C.F. 95035010180 P.IVA 02644100188 rappresentato dalla Responsabile del Settore
Tributi e Servizi alla Persona Moggi Claudia nato/a a Voghera il 20/02/1967, il/la quale
interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto dell'Unione, di seguito denominata
Unione - Indirizzo PEC unioneterremalaspina@legalpec.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003,
con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965,
partita Iva 02282990965), rappresentato dal/dalla Responsabile di Filiale di Pavia Sig.ra
Tartaglia Daniela nata a Vigevano il 30/05/1970, la quale interviene in questo atto in
rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito
CAAF indirizzo PEC caf.cgil.pavia@legalmail.it

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione

dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;
- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00003;

- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla SocietàSrl, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF CGIL LOMBARDIA Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF CGIL LOMBARDIA Srl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento di elaborazione al 31 dicembre dello stesso anno e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
- B. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere); fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - E-Mail info@unioneterremalaspina.pv.it
 - Pec unioneterremalaspina@legalpec.it
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B e C.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici, *o in caso di accordo espletterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.*
4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. In relazione al punto B, con riferimento alla direttiva Europea 2011/98, la quale garantisce ai titolari di permesso unico lavoro (superiore ai 6 mesi) parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante nell'accesso alle prestazioni e all'esito della decisione assunta dalla C.G.U.E. (C-449/16), per la quale i cittadini di stati terzi (extra U.E.) in possesso di permesso unico di lavoro (superiore ai 6 mesi) devono essere considerati in posizione del tutto analoga a quella dei cittadini di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 13

L.97/2013; **il Comune dichiara:**

a. di **NON** aver adottato alcun provvedimento in tal senso;

b. di **aver adottato** provvedimento in tal senso in data _____
n. _____, pertanto il CAAF CGIL SRL dovrà accettare le domande presentate da cittadini extra U.E. in possesso di permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi.

7. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, e C è di € 15,00 + IVA
8. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.

9. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.
10. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale.
11. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal Caaf e confermati dal Comune.
12. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
13. La presente convenzione scade il 31/12/2021
14. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il Caf CGIL LOMBARDIA SRL e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Unione di Comuni Lombarda Terre dei Malaspina
Responsabile del settore

per il Caaf Cgil Lombardia s.r.l.

.....

.....